

# Redditi delle persone fisiche

## Dichiarazioni Redditi 2025: dal vecchio al nuovo

Mauro Nicola

## Programma

1. Termini, modelli e modalità
2. Le alternative dichiarative
3. Professionista: sospensione termini adempimenti fiscali per malattia
4. Visto di conformità
5. Conservazione dichiarazioni dei redditi
6. La gestione dei crediti di imposta, bonus e superbonus
7. Modifiche agli scaglioni di reddito, aliquote e detrazioni
8. Familiari a carico
9. Quadro B – Redditi dei fabbricati
10. Quadro RP
11. Quadro RW – Novità
12. Il punto sul concordato preventivo biennale (CPB)
13. Il reddito di lavoro autonomo dopo la riforma
14. ISA 2025: novità e criticità

1

Termini, modelli e modalità

## Calendario dichiarativo

TEMPISTICA

A REGIME



31.10.2025



TERMINI VALIDI PER TUTTI I SOGGETTI

## Concordato preventivo biennale 2025 - 2026

MODELLO CPB 2025

ADESIONE P.I. 2025 - 2026

SOGGETTI ISA

NON ADERENTI CPB 2024 - 2025

## Concordato preventivo biennale 2025 - 2026

REVOCA CPB 2024 - 2025

**CPB**  
- 2025/2026 -  
Concordato  
preventivo biennale

agenzia  
Entrate

CODICE FISCALE

\_\_\_\_\_

Codice ISA \_\_\_\_\_  
Codice attività \_\_\_\_\_  
Tipologia di reddito (1 = impresa; 2 lavoro autonomo) \_\_\_\_\_

### ATTENZIONE

SI PRECISA CHE TALI INFORMAZIONI VANNO COMPILATE ANCHE NEL CASO IN CUI SI INTENDA **REVOCARE** L'ACCETTAZIONE DI UNA PRECEDENTE PROPOSTA DI CONCORDATO

## Concordato preventivo biennale 2025 - 2026



## Termini di presentazione

Modello	Termini di presentazione
REDDITI SC 2025 (redditi 2024)	Entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta ( <b>31 ottobre 2025 per i soggetti solari</b> ).
REDDITI SC 2024 (NO 31.12.2024)	Entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta ( <b>30 settembre 2025 per i soggetti solari</b> ).

## Termini dichiarativi

### Obbligo presentazione

Le dichiarazioni presentate **entro 90 giorni** dalla scadenza del termine sono considerate valide, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge (artt. 2 e 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni).

Quelle presentate, invece, con **ritardo superiore a 90 giorni** si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.



**29 gennaio 2026**

## Termini dichiarativi

### Dichiarazioni integrative

Il D.L. n. 193/2016 ha modificato i commi 8 e 8-bis dell'art. 2 del D.P.R. n. 322/1998 equiparando l'utilizzabilità delle integrative a favore con quelle a sfavore **entro il termine per l'accertamento del periodo d'imposta oggetto di integrazione**.

L'unico limite imposto per le integrative a favore trasmesse oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo (integrative "ultrannuali") riguarda il **momento di utilizzabilità del credito emergente**. Il comma 8-bis, infatti, prevede che il relativo credito possa essere usato in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (compensazione orizzontale in F24), "per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa".


Viceversa, per le integrative "entro l'anno" il relativo credito risulta immediatamente utilizzabile.

Ciò detto, il limite temporale all'utilizzo in compensazione dei maggiori crediti emergenti dalle dichiarazioni "ultrannuali", **non può essere superato attraverso l'integrazione "a catena" di tutte le dichiarazioni**, a partire da quella in cui è stato commesso l'errore fino all'ultima dichiarazione utile, non essendo tale procedimento conforme alle nuove regole di integrazione disposte dalle norme di riferimento sopra richiamate.

## Termini dichiarativi



## Versamento imposte dichiarativi



## Versamento imposte dichiarativi

RATA	VERSAMENTO	INTERESSI %	VERSAMENTO (*)	INTERESSI %
1ª	30 giugno	0,00	30 luglio	0,00
2ª	16 luglio	0,18	20 agosto	0,18
3ª	20 agosto	0,51	16 settembre	0,51
4ª	16 settembre	0,84	16 ottobre	0,84
5ª	16 ottobre	1,17	17 novembre	1,17
6ª	17 novembre	1,50	16 dicembre	1,50
7ª	16 dicembre	1,83		

(\*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

## Versamento imposte dichiarativi

**Ricorda:** i versamenti di acconto vengono eseguiti in 2 rate ciascuna nella misura del 50%.

Acconti  
soggetti ISA

RS430

La casella va barrata se il contribuente, pur non essendo soggetto ad ISA, partecipi a società, associazioni e imprese (artt. 5 e 115 del TUIR) che sono soggette agli ISA. **Stesse regole.**

## Modalità operative

**Voto 8/9  
e 8,5/9**

Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 20.000/50.000 euro all'anno, maturati sulle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all'IRAP.

**ISA**  
Indici sintetici  
di affidabilità fiscale



FIRMA DELLA DICHIARAZIONE		Famiglie sostituite												
Il contribuente dichiara di aver compilato e allegato i seguenti quadri secondo le caselle che interessano:		FA	FB	FC	FD	FE	FF	FG	FH	FI	FJ	FK	FL	
IM	TR	RU	NI	FC	CF	Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario				Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario				Presenza Visto Superbonus
Situazioni particolari		Codice		CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AUTOMATICAMENTE INOLTRATI ALLA DICHIARAZIONE								FIRMA DEL CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri)		

Esonero dall'apposizione del visto di conformità. Nel frontespizio, nella sezione "Firma della dichiarazione", è stata eliminata la casella che doveva essere barrata dai contribuenti esonerati dall'apposizione del visto di conformità di cui all'art. 9-bis, comma 11, lett. a), del D.L. n. 50/2017.



**Nessuna barratura**

## Modalità operative

**Voto 8/9  
e 8,5/9**

Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 20.000/50.000 euro all'anno, maturati sulle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all'IRAP per il periodo d'imposta 2024.

**ISA**  
Indici sintetici  
di affidabilità fiscale



**Nessuna barratura**

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE		Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario						Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario	
Situazioni particolari		Codice		FIRMA DEL DICHIARANTE				FIRMA PER ATTESTAZIONE	
Soggetto		Codice fiscale		FIRMA DELLA DICHIARAZIONE				FIRMA PER ATTESTAZIONE	

## Modalità operative



1. Per fruire della riduzione dei termini di decadenza di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), del Decreto legislativo, i soggetti passivi, che esercitano le opzioni di cui all'art. 1, comma 3, e all'art. 2, comma 1, del Decreto legislativo stesso, effettuano e ricevono tutti i loro pagamenti mediante bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, ovvero assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità => **TERZO ANNO SUCCESSIVO**

Comunicazione  
(Art. 4 D.M.  
4 Agosto 2016)

RS136

Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza



Termine accertamento: **31 dicembre 2028**

### Regola generale

Gli avvisi **di accertamento** devono essere notificati, a pena **di decadenza**, entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Termine accertamento: **31 dicembre 2030**

## 2

## Le alternative dichiarative

## Le alternative

**730**

**PF**  
PERSONE FISICHE  
FASCICOLO1

È possibile, invece, utilizzare il Modello 730 **SOLO** se sono stati **percepiti determinati redditi**.

Il modello redditi può essere **sempre** utilizzato (a prescindere dal tipo di reddito)

## Chi può presentare il modello 730


Possono presentare il Modello 730 (\*) i contribuenti che nel 2025 sono:

- 2025**
- pensionati o lavoratori dipendenti
  - persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente
  - soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca
  - sacerdoti della Chiesa cattolica
  - giudici costituzionali, parlamentari naz. e altri titolari di cariche pubbliche elettive
  - persone impegnate in lavori socialmente utili
  - lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno
  - personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato
  - lavoratori co.co.co
  - produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, IRAP e IVA.
- (\*) anche se non hanno il sostituto d'imposta*


Se nel 2024 hanno percepito i seguenti redditi:

- 2024**
- redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto)
  - redditi dei terreni e dei fabbricati
  - redditi di capitale
  - redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA
  - redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all'estero)
  - alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D

### Modello 730 vs Modello redditi PF



### Modello 730 vs Modello redditi PF



3

Professionista: sospensione  
termini adempimenti fiscali  
per malattia

## Sospensione termini adempimenti fiscali per malattia



## Sospensione termini adempimenti fiscali per malattia

Il caso analizzato dall'Agenzia delle Entrate con Interpello n. 248/2023	
<b>Giorno dell'infortunio</b>	11 giugno 2022
<b>Adempimenti sospesi</b>	tutti gli adempimenti con scadenza fino al 10 agosto 2022 (60 giorni dall'11 giugno 2022)
<b>Data di conclusione delle cure</b>	26 ottobre 2022
<b>Data ultima di esecuzione degli adempimenti sospesi</b>	26 novembre 2022 (31° giorno dal 26 ottobre 2022)

## Sospensione termini adempimenti fiscali per malattia

Pertanto, sempre seguendo il caso risolto dall'Agenzia con l'Interpello, e riportato nella tabella sopra, per il versamento del saldo delle imposte sui redditi di un soggetto con partita IVA si avrà al seguente situazione:

- Termine ordinario per il versamento delle imposte senza maggiorazione: 30 giugno 2022;
- periodo di sospensione del versamento: dal 30 giugno al 25 novembre 2022;
- termine finale di esecuzione del versamento: 26 novembre 2022.

Se il contribuente avesse voluto rateizzare il versamento delle imposte, entro il termine del 26 novembre 2022 avrebbe dovuto versare, senza maggiorazione, le rate

- Del 30 giugno 2022 e
- del 18 luglio 2022,
- in quanto ricadenti nel periodo di sospensione (dall'11 giugno 2022 fino al 10 agosto 2022).

Mentre le rate:

- del 22 agosto 2022 (il 20 agosto cadeva di sabato),
- del 16 settembre 2022 e
- del 17 ottobre 2022,

**Non avrebbero potuto beneficiare di alcuna sospensione in quanto non ricadenti nel periodo di sospensione.**

## Sospensione termini adempimenti fiscali per malattia

Obbligo di inviare ai competenti uffici della Pubblica amministrazione copia dei mandati professionali, assieme alla documentazione medica che attesta la data di inizio e conclusione del periodo di degenza ospedaliera o delle cure domiciliari, nasce dalla necessità di far conoscere i nominativi dei clienti i cui adempimenti beneficiano della sospensione.



Visto che la norma non richiede la data certa, afferma l'Agenzia delle Entrate che *«per poter documentare detta data è auspicabile la produzione di un mandato scritto, in relazione alla quale resta la possibilità di fornire la "prova" anche con altri mezzi e, al contempo, impregiudicato ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria al riguardo»*.

# 4

## Visto di conformità

## Visto di conformità

### Attenzione

**Il visto di conformità non si considera validamente rilasciato nei seguenti casi:**

1. il professionista che lo rilascia non risulta iscritto nell'elenco informatizzato dei professionisti abilitati tenuto dalle competenti Direzioni regionali;
2. il professionista che lo rilascia è iscritto nell'elenco di cui al punto 1) ma non coincide con il soggetto persona fisica che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica (firmatario della sezione "Impegno alla presentazione telematica");
3. il professionista che lo rilascia è iscritto nell'elenco di cui al punto 1) ma non risulta "collegato" con l'associazione professionale o con la società di servizi o con la società tra professionisti che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica;
4. ...

## Visto di conformità


### Attenzione

In merito al punto 3), il professionista che rilascia il visto di conformità risulta **"collegato"** con il soggetto incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando quest'ultimo soggetto coincide con:

1. l'associazione o la società semplice costituita fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni in cui almeno la metà degli associati o dei soci è costituita da soggetti indicati all'art. 3, comma 3, lett. a) e b), del D.P.R. n. 322/1998 (art. 1, comma 1, lett. a), del Decreto 18 febbraio 1999);
2. la società commerciale di servizi contabili le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da soggetti indicati all'art. 3, comma 3, lett. a) e b), del D.P.R. n. 322/1998 (art. 1, comma 1, lett. b), del Decreto 18 febbraio 1999);
3. la società tra professionisti (s.t.p.) disciplinata dall'art. 10, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, di cui il professionista che appone il visto di conformità è uno dei soci.

## Visto di conformità

Accesso area sito Agenzia delle Entrate per consultazione  
<https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/abilitati730/result.htm>



## Visto di conformità

### Nuovi controlli dell'Agenzia delle Entrate sulla regolarità del rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni

<b>Visto di conformità</b>	Il CNDCEC ha fornito importanti chiarimenti sui nuovi controlli che l'Agenzia delle Entrate ha introdotto in materia di visto di conformità rilasciato sulle dichiarazioni dei redditi da parte dei soggetti abilitati individuati dalla normativa vigente.
<b>Novità</b>	In sede di ricezione delle dichiarazioni da parte del servizio Entratel, la ricevuta rilasciata dal servizio stesso fornirà informazioni circa l'eventuale irregolarità del visto di conformità con un apposito messaggio nella sezione "Segnalazioni" della ricevuta.
<b>Riferimenti normativi</b>	Art. 4, D.M. n. 164/1999 Art. 36, comma 2, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241

## Visto di conformità



- Dottori commercialisti ed esperti contabili;
- Consulenti del lavoro;
- Soggetti iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
- Responsabili dell'assistenza fiscale (RAF) dei Centri di assistenza fiscale (CAF).

## Visto di conformità

### Segnalazioni

- a. l'assenza del c.f. del professionista che ha rilasciato il visto di conformità nell'elenco informatizzato dei professionisti abilitati tenuto dalle DRE;
- b. la presenza del nominativo del professionista nel predetto elenco informatizzato ma in stato "Non attivo".

Ricevuta telematica Entratel → Evidenza irregolarità

# 5

## Conservazione dichiarazioni dei redditi

## Conservazione dichiarazioni dei redditi

Interpello del 12 dicembre 2019, n. 518

### Conservazione DR telematiche

La DR trasmessa telematicamente **deve essere sottoscritta dal solo contribuente** (elemento essenziale del modello da conservare) **e non anche dall'intermediario**, quest'ultimo invece, **deve conservare la "copia" della dichiarazione trasmessa al posto dell'"originale" sottoscritto e conservato dal contribuente e sostituto d'imposta.**

Ne consegue che **la dichiarazione inviata**, dunque, **deve essere sottoscritta dal solo contribuente** e non anche dall'intermediario.

**I soggetti incaricati della trasmissione** della dichiarazione sono tenuti a conservare la **"copia"** della dichiarazione trasmessa, in luogo dell'"originale" sottoscritto e conservato dal contribuente e dal sostituto d'imposta, pertanto la dichiarazione, trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate dall'intermediario, **può essere messa a disposizione del contribuente su una piattaforma internet** o inviata al suo indirizzo di posta elettronica, ordinaria ovvero certificata, previa **"specifica richiesta"** sottoscritta dal contribuente medesimo.

## Conservazione dichiarazioni dei redditi

Interpello del 12 dicembre 2019, n. 518

### Conservazione DR telematiche

Una volta ricevuta la dichiarazione, qualora il **contribuente intenda stamparla**, firmarla e conservarla su supporto analogico, la stessa può, comunque, essere conservata anche in modalità elettronica senza applicare le regole specifiche del Codice dell'Amministrazione digitale (C.A.D.), ma deve essere esibita esclusivamente su supporto analogico con sottoscrizione autografa.

Qualora il **contribuente**, invece, intenda **conservare la dichiarazione esclusivamente in formato digitale**, trattandosi di documento fiscalmente rilevante, la sua formazione e conservazione sono disciplinate dal combinato disposto degli artt. 2 del D.M. 17 giugno 2014, e 20, comma 1-bis, del C.A.D., secondo cui **i prescritti requisiti di sicurezza, integrità e immodificabilità del documento devono essere garantiti dalla firma digitale** o da un altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata, apposta dal contribuente stesso.

## 6

### La gestione dei crediti di imposta, bonus e superbonus

## Modalità operative

Casella "Presenza visto Superbonus", da barrare in caso di apposizione del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla fruizione in dichiarazione della detrazione delle spese per interventi rientranti nel "Superbonus" (art. 119, comma 11, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34).

<b>FIRMA DELLA DICHIARAZIONE</b> Il contribuente dichiara di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano).	Familiari a carico		RA	RB	RC	RP	LC	RN	EV	CR	DI	EX	RH	RL	RM	RE	RT	RE	RF	BG	BD	BS	BQ	CE
	LA	TR	RI	NR	FC	Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario										Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario						Presenza Visto Superbonus		
Situazioni particolari	Codice		CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENZA EVENTUALMENTE RICORSO ALLA DICHIARAZIONE										FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri)											

(\*) Da compilare per i soli moduli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

## Visto di conformità e Superbonus

L'art. 1, comma 1, lett. a), n. 1), del c.d. "Decreto anti-frodi" (D.L. n. 157/2021 poi confluito nella Legge di Bilancio 2022) ha modificato il [comma 11 dell'art. 119 del D.L. n. 34/2020](#) che, nella versione previgente, prevedeva l'obbligo di apposizione del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus solo nelle ipotesi in cui il contribuente intendeva avvalersi - in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi - dell'opzione per la **cessione del credito o lo sconto in fattura** di cui al successivo [art. 121](#), recante "*Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali*". Con la predetta modifica, invece, l'obbligo del visto di conformità viene esteso anche al caso in cui, con riferimento alle spese per interventi rientranti nel Superbonus, il contribuente fruisca di tale detrazione **nella dichiarazione dei redditi**, salva l'ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata:

- **"direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate,**
- **ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale"** (per tali dichiarazioni, infatti, l'Agenzia delle entrate può già effettuare controlli preventivi sulla dichiarazione presentata).

La [circolare AdE n. 16/E/2021](#) conferma che il contribuente è tenuto a **conservare la documentazione attestante il rilascio del visto di conformità**, che dovrà essere acquisito entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, unitamente ai documenti giustificativi delle spese e alle attestazioni che danno diritto alla detrazione.

## Visto di conformità e Superbonus

Resta ovviamente fermo l'obbligo di richiedere il visto di conformità **sull'intera dichiarazione** negli altri casi normativamente previsti (ad esempio, in caso di utilizzo in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e IRAP, per importi superiori a 5.000 euro annui), onere che assorbe in questo caso anche l'obbligo incidentale di cui al nuovo comma 11 dell'art. 119, D.L. n. 34/2020, salvo la necessità di procedere ad un maggior grado di approfondimento e indagine nei confronti del cliente in ragione dei nuovi profili di responsabilità introdotti dall'art. 2 del D.L. n. 157/2021.


## 7

## Modifiche agli scaglioni di reddito, aliquote e detrazioni

## Scaglioni e aliquote Irpef

	2024	2025
<b>FINO A 15.000</b>	23%	<b>23%</b>
<b>DA 15.001 A 28.000</b>	23%	<b>23%</b>
<b>DA 28.001 A 50.000</b>	35%	35%
<b>OLTRE 50.000</b>	43%	43%

## Detrazioni Irpef



## Novità modello

**NUOVO REGIME AGEVOLATIVO PER REDDITI DOMINICALI E AGRARI DI COLTIVATORI DIRETTI E I.A.P.**



Per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, considerati congiuntamente, non concorrono ovvero concorrono parzialmente alla formazione del reddito complessivo

8

Familiari a carico

## Familiari a carico

2025

FAMILIARI A CARICO		CODICE FISCALE			
BENEFICIARIO LA CASSELLA		di reddito del coniuge o partner, anche se non fiscalmente a carico			
	1	2	3	4	5
D = Coniuge	1	VC	Coniuge		
PF = Fratello Figlio	2	FA	Figlio	D	
A = Altra	3	FA	A	D	
D = Figlio con disabilità	4	FA	A	D	
	5	FA	A	D	



2024

FAMILIARI A CARICO		CODICE FISCALE			
BENEFICIARIO LA CASSELLA		di reddito del coniuge o partner, anche se non fiscalmente a carico			
	1	2	3	4	5
D = Coniuge	1	VC	Coniuge		
PF = Fratello Figlio	2	FA	Figlio	D	
A = Altra	3	FA	A	D	
D = Figlio con disabilità	4	FA	A	D	
	5	FA	A	D	

9

## Quadro B – Redditi dei fabbricati

## Redditi fondiari

### Contenuto del quadro B

Rendita catastale non rivalutata		Utilizzo	Possesso		Codice ca- none	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part IMU
1	2	3	giorni	percentuale	5	6	7	8	9	10	11
REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	Cedolare secca 26%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Altri dati		
13	14	15	16	17	18	19	20				

Specificare:

- **valore della rendita** per intero (al 100%) anche se il bene è posseduto al 50% → compresa quella dell'abitazione principale e delle sue pertinenze;
- **per i fabbricati non censiti** → rendita catastale presunta (*fabbricati similari già censiti esistenti nella stessa zona, costituita da più Comuni aventi caratteristiche socio economiche e infrastrutturali omogenee, o stessa zona censuaria, costituita da una porzione di territorio dello stesso Comune*);
- **nuova rendita** → se la rendita è stata aggiornata.

**N.B.:** il dato è obbligatorio con qualsiasi codice di utilizzo (l'omissione non consente la liquidazione delle imposte - solo nel caso particolare "3" può non essere indicato).

## Quadro B

### NOVITÀ QUADRO B

Estremi di registrazione del contratto								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
N. di rigo	Mod. N.	Data	Serie	Numero e sottonumero	Codice ufficio	Codice identificativo contratto	Contratti non spesati a 30 gg	Anno dich. ICI/IMU
RB21								



**Codice "3X"** da inserire nella **sezione II, rigo B11, colonna 4 "Serie"** per la **registrazione telematica** del comodato/preliminare tramite **l'applicazione RAP** (Registrazione di Atto Privato).

## Quadro B

### NUOVI CODICI



NEL CASO IN CUI VENGA INDICATO IL CODICE "1", CHI PRESTA ASSISTENZA FISCALE È TENUTO A CALCOLARE SUL REDDITO IMPONIBILE L'IMPOSTA SOSTITUTIVA CON L'ALIQUTA DEL 21% (O DEL 10% IN CASO DI CONTRATTI A CANONE CONCORDATO);

ELIMINAZIONE DEL CODICE "2" CHE DOVEVA ESSERE UTILIZZATO IN COLONNA 13 "ALTRI DATI", PER INDICARE CONTRATTI DI LOCAZIONE A CANONE LIBERO NON SUPERIORI A 30 GIORNI O DI IMMOBILI DESTINATI ALLA LOCAZIONE BREVE;

## Quadro B

### LOCAZIONI BREVI

- CEDOLARE SECCA AL 26%
- RIDOTTA AL 21% PER I REDDITI DA LOCAZIONE BREVE RELATIVAMENTE AD UNA UNITÀ IMMOBILIARE INDIVIDUATA DAL CONTRIBUENTE IN SEDE DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI

INDICAZIONE CIN  
CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE

## Locazioni brevi



## Locazioni brevi



## Quadro B - Locazioni brevi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rendite catastale non rivalutate	Utilizzo	Possesto giorni	Possesto percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU	
RB1	,00								,00		
REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	Cedolare secca 26%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Locazione principale soggetta a IMU	Altri dati		
	,00	,00	,00	,00		,00		,00	,00		

**Codice "1"** nel caso di **locazione ordinaria** ("Locazioni per finalità abitative e immobili classificati nella categoria catastale C/1 - Cedolare secca").

**codice "2"** nel caso di locazione breve (contratti di locazione a canone libero non superiori a 30 giorni o di immobili destinati alla locazione breve) con tassazione **21%**;

**codice "3"** nel caso di locazione breve (contratti di locazione a canone libero non superiori a 30 giorni o di immobili destinati alla locazione breve) con tassazione al **26%**.


## Quadro B

### LOCAZIONI BREVI CON INTERMEDIARIO



**Contratti di locazione breve conclusi con l'intervento di soggetti** che esercitano attività di **intermediazione immobiliare**, anche tramite la **gestione di portali online**, e tali soggetti intervengono anche al momento del pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai relativi contratti, tali canoni sono **assoggettati ad una ritenuta del 21% a titolo di acconto** (e **non più**, in alternativa, **a titolo d'imposta** nel caso in cui il contribuente opti per la cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi, come previsto in precedenza).

## Attribuzione codice identificativo nazionale



## Attribuzione CIN

### SE PRESENTE QUADRO B - RIGO RB24 - SEZIONE III "CODICE CIN"

Sezione III		N. di rigo		Mod. N.	Codice CIN														
Codice Identificativo Nazionale - CIN	RB24	1	2	3															
	RB25																		

- Colonna 1 N. di rigo** ➔ nella quale deve essere riportato il numero del rigo della sezione I nella quale sono stati indicati i dati dell'immobile locato;
- Colonna 2 Mod. n.** ➔ da compilare in caso di compilazione di più modelli al fine di indicare il numero del modello nel quale sono stati riportati i dati dell'immobile locato;
- Colonna 3 Codice CIN** ➔ nella quale deve essere riportato il Codice Identificativo Nazionale (CIN) assegnato dal Ministero del Turismo.

## Attribuzione Codice Identificativo Nazionale

AFFITTI BREVI

CIN  
codice per gli affitti  
brevi

ERROR

AREA  
SCARTO

BDSR  
MINISTERO  
DEL TURISMO

ALTA FORMAZIONE ranocchi

10  
Quadro RP

## Precompilate 2025

Art. 6, D.L. n. 73/2022

**Controlli formali**  
Art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973



1. Nel caso di presentazione della dichiarazione **precompilata**, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, ovvero mediante CAF o professionista, **senza modifiche**, non si effettua il **controllo** formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi (resta fermo il controllo della sussistenza delle **condizioni soggettive** che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni).
2. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, **con modifiche**, mediante CAF o professionista, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che **non risultano modificati** rispetto alla dichiarazione precompilata e **non è richiesta la conservazione della documentazione**.
3. Ai fini del controllo il CAF o il professionista verifica, prendendo **visione** della **documentazione** esibita dal contribuente, la corrispondenza delle spese sanitarie con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata. In caso di difformità, l'AdE effettua il controllo **formale** relativamente ai **sol**i documenti di spesa che **non risultano indicati** nella dichiarazione precompilata.




### Attenzione

Le nuove disposizioni si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta **2022** presentate nel **2023**.

## Precompilate 2025

Art. 6, D.L. n. 73/2022

**Controlli formali**  
Art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973



## Precompilate 2025

Art. 6, D.L. n. 73/2022

Controlli formali  
Art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973




- ❑ In caso di presentazione del modello 730 precompilato **senza modifiche**, il contribuente **NON deve esibire la documentazione** relativa agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi all'Agenzia delle entrate.
- ❑ In caso di **dichiarazione modificata** rispetto alla precompilata il contribuente **deve esibire la documentazione**, con la sola eccezione della documentazione comprovante le spese sanitarie che non risultano modificate rispetto alla dichiarazione precompilata.
- ❑ **Non dovranno essere conservati i documenti riferiti ai dati delle spese mediche non modificati rispetto alla dichiarazione precompilata.**

## Limitazione detrazioni Irpef



## Detrazioni edilizie




## Detrazioni edilizie



11

## Quadro RW - Novità


## Quadro W



## Novità modello



## Ambito soggettivo



## Gli immobili e le altre attività patrimoniali

### COSA RICORDARE

**IN RW:** VALORE IMMOBILE = COSTO RISULTANTE DA ATTO DI ACQUISTO O, IN MANCANZA, VALORE DI MERCATO

OPPURE VALORE DICHIARATO PER SUCCESSIONE O PER REGISTRARE LA DONAZIONE O ANCORA COSTO ACQUISTO SOSTENUTO DAL *DE CUIUS* O DAL DONANTE

ALTRE ATTIVITÀ PATRIMONIALI DIVERSE DA IMMOBILI, PER LE QUALI NON È DOVUTA IVIE, COSTO DI ACQUISTO, OVVERO IL VALORE DI MERCATO

PER IMMOBILI SITUATI IN UE O PAESI ADERENTI ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO, IL VALORE È QUELLO CATASTALE O, IN MANCANZA IL COSTO RISULTANTE DALL'ATTO DI ACQUISTO O, IN ASSENZA, VALORE DI MERCATI (CIRCOLARE N. 28/E/2012)

AI FINI REDDITUALI, **QUADRO RL - RIGO RL 12** PER GLI IMMOBILI SOLO SE FORMANO REDDITO ALL'ESTERO. SE LOCATI, REDDITO ESTERO OVVERO LOCAZIONE RIDOTTA DEL 15% (CON EVENTUALE CREDITO D'IMPOSTA) PER LE VENDITE, NON PLUSVALENTI SE POSSEDUTI DA ALMENO 5 ANNI (**RISPOSTA INTERPELLO N. 122/2023**)

## Attività finanziarie

**IN RW:** VALORE DEI PRODOTTI FINANZIARI = VALORE DI QUOTAZIONE

IN CASO DI CESSIONE DI PRODOTTI FINANZIARI

PER I TITOLI NON NEGOZIATI = VALORE NOMINALE O DI RIMBORSO ANCHE SE RIDETERMINATO UFFICIALMENTE

**METODO LIFO** = CEDUTI PRIMA QUEI PRODOTTI ACQUISTATI PIÙ DI RECENTE E PLUS IN RT

### CONTI CORRENTI:

MONITORAGGIO SOLO SE VALORE MASSIMO NELL'ANNO SUPERIORE A 15.000,00 EURO - IVAFE CON GIACENZA MEDIA SUPERIORE A 5.000,00 EURO

### CONTI IN VALUTA

ATTENZIONE A GIACENZA MEDIA SUPERIORE A 51.546,00 EURO IN ALMENO 7 GG LAVORATIVI CONTINUI: PLUS SU DIFFERENZE CAMBIO IN RT CON LIFO PER SINGOLO CONTO IN VALUTA (**RISPOSTA A INTERPELLO N. 204/2023**) RILEVA IL VALORE IN LIRE DELLA GIACENZA AD INIZIO ANNO (**CIRCOLARE N. 165/E/1998**)  
**CEDOLE E INTERESSI IN RM**

## Le modifiche alla fiscalità delle cryptoattività gli obblighi di monitoraggio – Circolare n. 30/E/2023

### OBBLIGO ANCHE PER TITOLARI EFFETTIVI

CONTROVALORE IN BASE AL CAMBIO DEL SITO DI ACQUISTO

IN ASSENZA DI INFORMAZIONI, CAMBIO DEL SITO DOVE SONO ESEGUITE LA MAGGIOR PARTE DELLE OPERAZIONI OVVERO RIFERIMENTO AL COSTO DI ACQUISTO

SI COMPILA A PRESCINDERE DA METODO DI ARCHIVIAZIONE E ANCHE SE DETENUTE IN ITALIA - NON SI INDICA LO STATO DI DETENZIONE

ESONERO IN CASO DI GESTIONE DA PARTE DI INTERMEDIARI RESIDENTI CON TASSAZIONE SOSTITUTIVA (RISPARMIO AMMINISTRATO O D.P.R. 600/73)

COMPILAZIONE DI UN RIGO PER OGNI PORTAFOGLIO O CONTO DIGITALE (NO OBBLIGO PER CHI DIMOSTRA LO SMARRIMENTO DELLE CHIAVI PRIVATE)

FORMANO REDDITO LE PLUSVALENZE E I PROVENTI DOVUTA IMPOSTA SU CRYPTOATTIVITA' DEL 2 PER MILLE

## Il quadro RW

1	2	3	4	5	6	7	8
Codice titolo possesso	Tipo contribuente	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
						,00	,00

Valore rilevante per calcolo imposte e per ravvedimento

Tra gli altri:  
valute estere, cod. 5  
Gestione titoli, cod. 20  
Cripto, cod. 21

1. Proprietà  
2. Usufrutto  
3. Nuda proprietà  
4. Altro

1. Se contribuente è delegato al prelievo o alla movimentazione del c/c  
2. Se contribuente è titolare effettivo

Tale codice non è obbligatorio nel caso di compilazione per dichiarare valute virtuali

Codice che contraddistingue il criterio di determinazione del valore:  
1. V. di mercato  
2. V. nominale  
3. V. di rimborso  
4. C. acquisto  
5. V. catastale  
6. V. dichiarato nella dichiarazione di successione o in altri atti

## Il quadro RW

9	10	11	12	13	14	15	16
Valore massimo c/c paesi non collaborativi	Giorni IVAFE/IC	Mesi IVIE	Credito d'imposta	Detrazioni - IVIE	Codice	Quota partecipazione monitoraggio	Solo
,00			,00	,00			

Ormai raro

Giorni anche per imposta su crypto

Esempi:  
- delegato;  
- esonero IVAFE

Modifica grafica: il calcolo delle imposte è «slittato» Alle colonne da 29 in poi

- Inserire codice per indicare la compilazione di uno o più quadri reddituali:
1. Compilazione quadro RL
  2. Compilazione quadro RM
  3. Compilazione quadro RT
  4. Compilazione contemporanea di due o tre quadri riferiti alle situazioni precedenti
  5. Nel caso in cui i redditi relativi ai prodotti finanziari verranno percepiti in un successivo periodo d'imposta ovvero se i predetti prodotti finanziari sono infruttiferi.

## Il quadro RW

Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo		Codice fiscale altri cointestatari		Presenza più cointestatari	
17	18	19	20 <input type="checkbox"/>		
IVAFA	IVAFA dovuta	IVIE	IVIE dovuta	IC	IC dovuta
29	30	31	32	33	34
,00	,00	,00	,00	,00	,00

Indicazione degli altri obbligati

Calcolo imposte, compresa quella sulle cryptoattività

# 12

## Il punto sul concordato preventivo biennale (CPB)

## Il punto sul concordato preventivo biennale

**L'istituto del concordato preventivo biennale (CPB) prevede la formulazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio dell'attività d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni ai fini delle imposte dirette e del valore della produzione netta ai fini IRAP.**

**L'adesione al concordato non produce effetti ai fini IVA.**

Possono avvalersi del concordato tanto soggetti IRPEF, quanto soggetti IRES; l'istituto è tuttavia riservato:

- ai soggetti che applicano «effettivamente» gli ISA (non deve sussistere una causa di esclusione dagli ISA per il periodo precedente a quello di efficacia del concordato);
- ai contribuenti in regime forfetario di cui alla legge 190/2014 (per tali soggetti il concordato si applica in via sperimentale per il periodo d'imposta 2024).

## Il punto sul concordato preventivo biennale

Causa di esclusione	Periodi di riferimento	Riferimenti normativi
Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi	Almeno uno dei tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato	comma 1, lett. a), art. 11 del d.lgs. 13/2024
Condanna per uno dei reati tributari di cui al d.lgs. 74/2000 (penale tributario) o per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Reati commessi negli ultimi tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato	comma 1, lett. b), art. 11 del d.lgs. 13/2024
Inizio attività	Periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta	comma 1, art. 24 del d.lgs. 13/2024

## Il punto sul concordato preventivo biennale

Causa di esclusione	Periodi di riferimento	Norma
Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi (soggetti ISA e forfetari)	Almeno uno dei tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato	art. 11 comma 1 lettera a) del d.lgs. 13/2024
Condanna per uno dei reati tributari di cui al d.lgs. 74/2000 o per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (soggetti ISA e forfetari)	Reati commessi negli ultimi tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato	art. 11 comma 1 lettera b) del d.lgs. 13/2024
Conseguimento, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, di redditi o quote di redditi in tutto o in parte esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni (solo soggetti ISA)	Periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta	art. 11 comma 1 lettera b-bis) del d.lgs. 13/2024
Adesione al regime forfetario (solo soggetti ISA)	Primo periodo d'imposta oggetto del concordato	art. 11 comma 1 lettera b-ter) del d.lgs. 13/2024
Operazioni di fusione, scissione, conferimento, cessione di ramo d'azienda o, per la società o l'associazione di cui all'art. 5 del TUR, modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato (solo soggetti ISA); le modifiche alla compagine sociale non rilevano per le società di capitali in regime di trasparenza fiscale (Agenzia delle Entrate - F.A.Q. del 17 ottobre 2024)	Primo periodo d'imposta oggetto del concordato	art. 11 comma 1 lettera b-quater) del d.lgs. 13/2024; Agenzia delle Entrate, circolare 18/E/2024, 5.6
Inizio attività (soggetti forfetari e, indirettamente, anche soggetti ISA)	Periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta	art. 24 comma 1 del d.lgs. 13/2024

## Il punto sul concordato preventivo biennale

La proposta di concordato viene formulata dall'Agenzia delle Entrate al termine di un procedimento disciplinato dagli articoli 8 e 9 del d.lgs. 13/2024 e relativi decreti attuativi, sulla base, tra l'altro, di dati che devono essere comunicati all'Agenzia delle Entrate a cura del contribuente.

**I dati rilevanti ai fini del concordato, la formulazione della proposta e la relativa accettazione devono essere indicati nel quadro «P» del modello CPB.**

Rispetto al caso di svolgimento contemporaneo di più attività d'impresa e di lavoro autonomo, in linea con i criteri di compilazione dei modelli ISA, vengono formulate due distinte proposte di concordato per le due diverse tipologie reddituali a cui il contribuente può aderire sia congiuntamente che individualmente.

**Con l'accettazione della proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate il contribuente si impegna a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative ai periodi di imposta oggetto di concordato.**

La remissione in bonis non è applicabile all'adesione al concordato preventivo biennale.

**Agenzia delle Entrate, provvedimento 9 aprile 2025 n. 172928 – circolare 17 settembre 2024 n. 18/E § 6.1**

## Il punto sul concordato preventivo biennale

The screenshot displays the 'QUADRO P' section of the CPB model, which is divided into several sub-sections:

- Condizioni di accesso:** Includes fields for 'P01: Presenza del negoziante' and 'P02: Presenza di more d'esecuzione' (with a sub-note: 'Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 442/2003').
- Dati contabili:** Includes fields for 'P04: Reddito rilevante ai fini del CPB', 'P05: Valore della produzione netta IRAP rilevante ai fini del CPB', and 'P09: Valore della produzione netta IRAP proposta ai fini del CPB p.i. 2025'.
- Proposta CPB:** Includes fields for 'P06: Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2025', 'P07: Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2026', 'P08: Valore della produzione netta IRAP proposta ai fini del CPB p.i. 2025', and 'P09: Valore della produzione netta IRAP proposta ai fini del CPB p.i. 2026'.
- Accettazione proposta CPB e firma dichiarazione sostitutiva P02 e P03:** Includes a field for 'P10: Accettazione della proposta di reddito di impresa/lavoro autonomo e del valore della produzione netta IRAP ai fini del CPB per il p.i. 2025 e il p.i. 2026 in esecuzione di una proposta di concordato in essere per il biennio 2024-2025 a favore della dichiarazione sostitutiva P02 e P03'.

# Il punto sul concordato preventivo biennale



COMUNICATO STAMPA

## Concordato preventivo biennale, online il software 2025-2026 Doppio binario per l'adesione: invio "autonomo" o insieme alla dichiarazione

Disponibile sul sito dell'Agenzia il software "Il tuo ISA 2025 CPB" per calcolare il proprio indice sintetico di affidabilità (Isa) e accedere alla proposta di Concordato preventivo biennale (Cpb) per gli anni 2025 e 2026. Quest'anno l'adesione potrà essere formalizzata insieme alla dichiarazione o in alternativa in via "autonoma", cioè inviando il modello Cpb insieme al solo frontespizio di Redditi 2025.

**Concordato 2025-2026 al via.** Possono aderire al Concordato 2025-2026 i contribuenti che lo scorso anno hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli Isa e che non hanno già un'adesione in corso per il primo biennio (2024-2025).

**Le modalità per aderire.** Come previsto dal provvedimento dello scorso 24 aprile, l'adesione per il biennio 2025-2026 può essere trasmessa in maniera congiunta alla dichiarazione dei redditi e ai modelli Isa, oppure in via autonoma. In quest'ultimo caso, il contribuente potrà trasmettere il modello Cpb insieme al solo frontespizio di Redditi 2025, tramite lo stesso canale della dichiarazione annuale, entro il termine fissato per l'adesione al Concordato. A questo scopo, nel frontespizio di Redditi è stata inserita la casella "Comunicazione CPB", da compilare solo in caso di trasmissione in via autonoma.

Roma, 2 maggio 2025

# Il punto sul concordato preventivo biennale

ItaliaOggi

IMPOSTE E TASSE

Sabato 3 Maggio 2025 25

Sul sito dell'Agenzia il nuovo software "Il tuo ISA 2025 CPB" per il periodo d'imposta 2024

## Concordato, due vie per aderire Dichiarazione dei redditi o invio autonomo del mod. Cpb

di FABRIZIO G. POGGIANI

È tutto pronto per l'adesione al concordato preventivo del biennio 2025-2026. Da quest'anno l'adesione potrà essere formalizzata, alternativamente, o con la dichiarazione dei redditi, anticipando però la scadenza ordinaria della trasmissione del modello Redditi, o inviando autonomamente il modello CPB accompagnato dal frontespizio della dichiarazione. È stato collocato sul sito dell'Agenzia delle entrate il nuovo software "Il tuo ISA 2025 CPB" (versione 1.0.0 del 30/04/2025), per il periodo d'imposta 2024, con la relativa guida operativa, che consente il calcolo del modello Redditi, dell'indice sintetico di affidabilità fiscale di tutti gli Isa approvati nonché il calcolo relativo alla proposta e alla trasmissione telematica, in allegato al modello Redditi, dell'accettazione della proposta di concordato preventivo biennale (Cpb) e dell'eventuale revoca. Preliminarmente, si ricorda che è stato anticipato, sul sito dell'Agenzia delle entrate, il dato 20/04/2025 (ai sensi, l'art. 1 del D.L. 1/05/2025) che ha definito la tecnologia in base alla quale l'Agenzia formula la proposta di concordato preventivo biennale 2025-2026 ai soggetti che applicano gli Isa per il periodo d'imposta 2024. Come indicato anche nel comunicato di ieri dell'Agenzia delle entrate, il modello CPB, da utilizzare per aderire al concordato preventivo del biennio 2025-2026, può essere presentato, alternativamente, sia congiuntamente al modello Isa, in fase di trasmissione del modello Redditi 2025, sia in modalità autonoma, la revoca entro il 30 settembre di un'adesione al patto potrà comunque essere effettuata esclusivamente in maniera autonoma (Agenzia delle entrate, provvedimento n. 190422/024).

Per aderire al concordato preventivo biennale (Cpb) è necessario accompagnare lo stesso con il frontespizio del modello Redditi 2025, indicando il codice "1 - Adesione" nella nuova casella "Comunicazione CPB" da compilare, appunto, solo in caso di trasmissione autonoma, inserita nella sezione "Tipo di dichiarazione" all'interno del frontespizio dei modelli Redditi, in tal caso, nel frontespizio dovranno essere indicati soltanto i dati anagrafici, la sottoscrizione del contribuente e i dati relativi alla presentazione telematica a cura dell'intermediario incaricato. È possibile inviare il modello CPB congiuntamente al modello Redditi o al modello ISA ma si deve tenere presente che l'adesione al concordato preventivo biennale 2025-2026 deve essere formalizzata l'ottavo giorno del settimo mese successivo a quello di data scade del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare,

si sensi dell'attuale comma 3, dell'art. 9 del d.lgs. 11/2024; termine che, per quanto indicato dal decreto correttivo al provvedimento indicativo del 20/04/2025, sarà spostato al 30/09/2025. La scelta della modalità di trasmissione del modello CPB, autonoma o congiunta con il modello dichiarativo, ha un impatto sulla operatività degli operatori incaricati dai contribuenti giacché, per aderire alla proposta del Fisco per il biennio 2025-2026, è necessario disporre dei dati reddituali e Isa relativi al periodo di imposta 2024, come indicati nel modello Redditi 2025, con la conseguenza che le dichiarazioni, almeno dei soggetti che intendono aderire all'accordo con il Fisco dovranno essere pronte per rispettare la scadenza stabilita dal comma 3 dell'art. 9 del d.lgs. 11/2024, con una anticipazione di almeno trenta giorni rispetto al termine ordinario del 1/10, utilizzabile dai contribuenti non incaricati.

Il recente provvedimento dell'Entrate (quello del 24/04/2025) ha introdotto, inoltre, la possibilità di revocare l'adesione precedentemente firmata al patto per il biennio 2025-2026, con la conseguenza che il contribuente rinuncerà a ricevere il modello CPB compilato esclusivamente con i campi "Codice ISA", "Codice attività" e "Tipologia di reddito" e in modalità autonoma, congiuntamente al frontespizio del modello Redditi 2025.

La revoca dell'adesione, però, può essere comunicata entro il termine successivo del 30/09/2025 con la conseguenza che, quelle transesse oltre la data data non produrranno gli effetti voluti ovvero quelli relativi alla rinuncia all'accordo mentre, con specifico riferimento alla trasmissione della revoca, è stato previsto (provvedimento 29/04/2025) che la stessa può essere effettuata, e automaticamente, con modalità autonoma per via telematica, congiuntamente al frontespizio dei modelli Redditi 2025".

## Il punto sul concordato preventivo biennale

Tipologia	Reddito concordato	Componenti non considerate	Reddito effettivo
<b>Reddito di lavoro autonomo</b>	Determinazione ai sensi dell'art. 54 comma 1 del TUIR	<ul style="list-style-type: none"> <li>plusvalenze e minusvalenze (articoli 54-bis comma 1 e 54-quater del TUIR);</li> <li>redditi o quote di redditi derivanti da partecipazioni in società di persone o associazioni di cui all'art. 5 del TUIR;</li> <li>corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all'attività artistica o professionale.</li> </ul>	Reddito concordato +/- (plusvalenze - minusvalenze + redditi da partecipazione + corrispettivi cessione clientela o elementi immateriali)
<b>Reddito di impresa</b>	Calcolato con riferimento agli articoli 56 del TUIR (soggetti IRPEF e IRES) e art. 66 del TUIR (imprese minori)	<ul style="list-style-type: none"> <li>plusvalenze realizzate (articoli 58, 86 e 87 del TUIR);</li> <li>sopravvenienze attive (art. 88 del TUIR);</li> <li>minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti (art. 101 del TUIR);</li> <li>utili o perdite da partecipazione in società, associazioni, enti o GEIE.</li> </ul> <p>Riducono il reddito le perdite fiscali, pregresse e quelle conseguite nei periodi d'imposta oggetto di concordato.</p>	Reddito concordato +/- (plusvalenze + sopravvenienze attive - minusvalenze - sopravvenienze passive - perdite su crediti + utili da partecipazione - perdite da partecipazione - perdite fiscali)
<b>Valore della produzione netta (IRAP)</b>	Calcolato con riferimento agli articoli 5, 5-bis, 8 e 10 del d.lgs. 446/1997	Componenti individuate dagli articoli 15 e 16 del d.lgs. 13/2024 (plusvalenze, minusvalenze e quant'altro) per la determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito d'impresa oggetto di concordato, se rilevanti ai fini IRAP.	Reddito concordato +/- componenti non considerate

## Il punto sul concordato preventivo biennale

Per i soggetti ISA, la base imponibile è pari alla differenza, se positiva, tra il reddito di lavoro autonomo e di impresa concordato e il corrispondente reddito dichiarato nel periodo precedente a quelli cui si riferisce la proposta, al netto delle poste straordinarie.

In sintesi, la base imponibile è ottenuta come differenza fra:

- i righi «P06» e «P04» del modello CPB per il primo periodo d'imposta;
- i righi «P07» e «P04» del medesimo modello per il secondo periodo d'imposta.

**Se il reddito indicato al rigo «P04» è negativo, l'imposta sostitutiva deve essere determinata sulla differenza tra l'importo dichiarato nel rigo «P06» (o «P07») e zero.**

In presenza di **perdite fiscali pregresse, queste devono essere portate in diminuzione dalla parte del reddito che residua una volta individuata la "parte eccedente" assoggettata a imposta sostitutiva**; si tratta della differenza tra il reddito derivante dalla proposta concordataria e la "parte eccedente" sulla quale vanno operate le rettifiche di cui agli artt. 15 e 16, comprese le eventuali perdite fiscali pregresse utilizzabili secondo le regole ordinarie previste dal TUIR, che sarà assoggettata alle imposte ordinarie.

**Agenzia delle Entrate, F.A.Q. dell'8 ottobre 2024**

## Il punto sul concordato preventivo biennale

Alla base imponibile sono applicate aliquote variabili a seconda dei risultati ISA relativi al periodo di imposta precedente a quello di ingresso nel concordato.

L'imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato è applicabile anche ai contribuenti forfetari, con l'aliquota del 10%, ridotta al 3% in caso di start up.

L'imposta sostitutiva è liquidata e corrisposta:

- **indicando nel modello F24 i codici tributo "4071" - imposta sostitutiva CPB soggetti ISA, oppure "4073" - imposta sostitutiva CPB soggetti forfetari;**
- **entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d'imposta in cui si è prodotta l'eccedenza, oppure nei successivi 30 giorni con la maggiorazione dello 0,4%.**

In caso di adesione da parte di società o associazioni di cui agli articoli 5, 115 e 116 TUIR, la maggiorazione è versata pro quota da parte dei singoli soci o associati e nello stesso modo si procede per i collaboratori dell'impresa familiare.

L'accettazione della proposta da parte di società di persone e soggetti equiparati e delle società di capitali in regime di trasparenza fiscale vincola anche i soci e gli associati e per essi, il reddito concordato effettivo, anche nel limite di 2.000 euro, è ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione; per l'impresa familiare, l'importo minimo è dichiarato dai partecipanti in ragione delle quote di partecipazione.

**Agenzia delle Entrate, circolare 17 settembre 2024 n. 18/E § 6.14 - F.A.Q. dell'8 ottobre 2024**

## Il punto sul concordato preventivo biennale

Voto ISA	Aliquote
8, 9 o 10	10%
6 o 7	12%
5 o inferiore	15%



## Il punto sul concordato preventivo biennale

Il concordato perde efficacia nel caso in cui:

- **durante il biennio oggetto di concordato sia modificata l'attività rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso**, salvo il caso in cui per la nuova attività sia prevista l'applicazione del medesimo ISA (o la nuova attività rientri in un settore al quale si applicano i medesimi coefficienti di redditività, in caso di utilizzo del regime forfetario);
- **il soggetto che nei periodi di imposta precedenti applicava gli ISA aderisca al regime forfetario**;
- **vengano effettuate operazioni di fusione, scissione o conferimento, ovvero, per le società o associazioni di cui all'art. 5 del TUIR, modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato**;
- **durante il biennio oggetto di concordato il contribuente dichiara ricavi o compensi superiori a 7.746.853,50 euro (soggetti ISA)**;
- **sia cessata l'attività**; il conferimento dell'unica azienda da parte dell'imprenditore individuale rientra tra le ipotesi di cessazione dell'attività.

La cessazione del concordato esplica i suoi effetti a partire dal periodo di imposta in cui si verificano i citati eventi.

Agenzia delle Entrate, F.A.Q. del 17 ottobre 2024

## Il punto sul concordato preventivo biennale

La presenza di circostanze eccezionali determinanti minori redditi effettivi o un minor valore della produzione netta effettivo superiori al 30% rispetto a quelli oggetto di concordato provocano la cessazione degli effetti del regime di concordato preventivo, a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si verifica.

Ai fini della verifica dello scostamento del 30%, i redditi e i valori della produzione da porre a confronto con quelli concordati, sono:

- per i soggetti ISA, il reddito e il valore della produzione netta effettivi quantificati secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16 del d.lgs. 13/2024
- per i soggetti forfetari, il reddito ordinariamente determinato ai sensi del comma 64 dell'art. 1 primo periodo della legge 190/2014 (applicando ai ricavi e compensi il coefficiente di redditività).

Agenzia delle Entrate, circolare 17 settembre 2024 n. 18/E § 2.4.2

## Il punto sul concordato preventivo biennale

Si tratta delle seguenti situazioni :

- **eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;**
- **altri eventi straordinari che hanno comportato danni ai locali destinati all'attività** tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all'uso, danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo, l'impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell'attività, oppure la sospensione dell'attività, laddove l'unico o il principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l'attività;
- **liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;**
- **cessione in affitto dell'unica azienda;**
- **sospensione dell'attività** ai fini amministrativi con comunicazione alla Camera di Commercio, oppure sospensione della professione dandone comunicazione all'Ordine o alla Cassa previdenziale di competenza.

Articolo 4 del D.M. 14 giugno 2024 richiamato dal D.M. 28 aprile 2025

## Il punto sul concordato preventivo biennale

### DECADENZA

**Il verificarsi di una causa di decadenza travolge entrambi i periodi d'imposta oggetto di concordato**, a prescindere dal periodo in cui ha avuto luogo la violazione.

Nel caso di decadenza dal concordato, però, restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati, se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.

**Alcune cause di decadenza non vengono attivate se il contribuente regolarizza la violazione con il ravvedimento operoso.**

In tale ultimo caso, tuttavia, le violazioni non devono essere già constatate e non devono essere iniziati accessi, ispezioni o verifiche di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

Articolo 22 del d.lgs. 13/2024

## Il punto sul concordato preventivo biennale

Fattispecie	Ulteriori condizioni	Periodo di riferimento	Ravvedimento
Accertamento di attività non dichiarate o inesistenza e/o indeducibilità di passività dichiarate	Importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati	Periodi d'imposta oggetto di concordato e periodo precedente	No
Dichiarazione integrativa	Se l'errore ha determinato un minor reddito o valore della produzione oggetto di CPB per un importo superiore al 30%	Periodo d'imposta precedente a quelli di applicazione del concordato	No
Indicazione nella dichiarazione dei redditi di dati non corrispondenti a quelli comunicati in sede di proposta di concordato	Se l'errore ha determinato un minor reddito o valore della produzione oggetto di CPB per un importo superiore al 30%	Periodo d'imposta precedente a quelli di applicazione del concordato	No
Vengono meno o risulta l'insussistenza delle condizioni necessarie per accedere al concordato	-	Periodo individuato per ciascuna condizione specifica	No
Omissione versamento delle imposte derivanti dal concordato oggetto di controlli automatizzati	-	Periodi d'imposta di applicazione del concordato	Si, fino al momento in cui il contribuente riceve la comunicazione dell'esito del controllo
Constatazione di violazioni che integrano reati tributari di cui al d.lgs. 74/2000	-	Periodi d'imposta di applicazione del concordato	Si

## Il punto sul concordato preventivo biennale

Fattispecie	Ulteriori condizioni	Periodo di riferimento	Ravvedimento
Comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini ISA in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto di concordato	Scostamento superiore al 30%	Periodo d'imposta precedente a quelli di applicazione del concordato	Si
Omissione presentazione della dichiarazione dei redditi, IRAP, sostituto d'imposta o IVA	-	Periodi d'imposta di applicazione del concordato	No
Mancata o infedele memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, o mancata o infedele emissione dello scontrino o ricevuta fiscale	Tre o più violazioni, commesse in giorni diversi	Periodi d'imposta di applicazione del concordato	No
Mancata esibizione dei documenti e dei registri contabili in sede di accertamento	-	Periodi d'imposta di applicazione del concordato	No
Omissione installazione o manomissione dei misuratori fiscali o dei registratori telematici	-	Periodi d'imposta di applicazione del concordato	No

## Il punto sul concordato preventivo biennale



*In attesa che siano aggiornati i programmi prime prove del software "Il tuo ISA 2025 CPB"*

### **Concordato, quanto mi costi** *Incrementi quasi raddoppiati a parità di reddito e voti*

## Il punto sul concordato preventivo biennale

Il comma 2 dell'art. 34 del d.lgs. 13/2024 dispone che *"l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano l'impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l'attività di controllo nei confronti dei soggetti che - non aderiscono - al concordato preventivo biennale o ne decadono"*.

Secondo quanto previsto dalle dette disposizioni, quindi, **i periodi d'imposta oggetto di concordato, tanto per i soggetti ISA, quanto per i soggetti in regime forfetario, non possono essere sottoposti agli accertamenti, di cui all'art. 39 del dpr 600/1973** (accertamenti analitici, analitico-induttivi o presuntivi e induttivi puri) ai fini delle imposte dirette ma, si afferma ulteriormente, **la copertura dagli accertamenti appena indicato non è da ritenere assoluta giacché l'esclusione si rende applicabile fatto "salvo che in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria ricorrano le cause di decadenza, di cui agli articoli 22 e 33" del d.lgs. 13/2024.**

In estrema sintesi, la possibilità di effettuare accertamenti, ai sensi dell'art. 39 citato e per i periodi oggetto di concordato, è subordinata all'esecuzione di attività istruttoria dell'Agenzia delle Entrate e al verificarsi di una causa di decadenza dal patto con il Fisco.

**L'Agenzia delle Entrate, settore programmazione, però, nel fornire gli indirizzi operativi agli uffici periferici, in aderenza a quanto disposto dal richiamato comma 2 dell'art. 34, informa che "in ogni caso" non sussistono limitazioni ai poteri di controllo sui contribuenti che hanno aderito all'accordo con il Fisco** (quindi, non solo verso quelli che "non" hanno aderito), peraltro sia in ordine alle imposte dovute per effetto dell'adesione al concordato, sia con riferimento agli altri tributi (si cita anche l'iva) nelle ipotesi in cui non vengano utilizzati meccanismi presuntivi che non sono disattivati dallo stesso istituto.



## Il reddito di lavoro autonomo dopo la riforma

<p>Nozione «omnicomprensiva» di reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni</p>	<p>Con la riforma fiscale, viene introdotta una nozione omnicomprensiva di reddito di lavoro autonomo.</p> <p>In particolare, <b>viene stabilito che, salva diversa disposizione, il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta in relazione all'attività artistica o professionale;</li><li>• l'ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività.</li><li>• dovrebbero rilevare tutte le somme e i valori che siano in qualunque modo riconducibili all'attività: anche se non provenienti direttamente dal committente e indipendentemente dal nesso sinallagmatico tra prestazione di lavoro autonomo e le somme e i valori percepiti.</li></ul> <p>Per quanto indicato appaiono irrilevanti le somme corrisposte a titolo di indennizzo delle perdite effettivamente subite ("danno emergente"), stante la loro funzione di reintegrazione patrimoniale e il conseguente venir meno del presupposto impositivo.</p>
--	--

## Il reddito di lavoro autonomo dopo la riforma

<p>Criterio di imputazione temporale</p>	<p>In relazione al riferimento ai proventi "percepiti" e ai costi "sostenuti", quale criterio di imputazione temporale <b>viene confermato il «principio di cassa»,</b> <b>salve le eccezioni espressamente previste, invariate rispetto a quelle già esistenti (ammortamenti, canoni di <i>leasing</i> e quote di TFR).</b></p> <p><b>È stato previsto che le somme e i valori in genere, percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d'imposta, devono essere imputati al periodo d'imposta in cui sussiste l'obbligo per quest'ultimo di effettuazione della ritenuta.</b></p> <p><b>La modifica intende evitare lo sfasamento temporale tra il momento di effettuazione e quello di scomputo della ritenuta.</b></p> <p>In precedenza, infatti, nell'ipotesi di pagamento delle prestazioni professionali al termine dell'anno, poteva succedere che il momento in cui il provento si considerava incassato da parte del percipiente non coincidesse con quello rilevante ai fini dell'individuazione del periodo o del mese in cui il soggetto che ha effettuato il pagamento doveva effettuare il versamento della ritenuta e includerla nella Certificazione Unica e nel modello 770.</p>
--	--



## Il reddito di lavoro autonomo dopo la riforma

<b>Cessione della clientela e di altri elementi immateriali</b>	<p>È stata eliminata la previsione contenuta nel previgente comma 1-quater dell'art. 54 del TUIR, in base al quale i corrispettivi percepiti per la cessione della clientela (o di altri elementi immateriali, comunque riferibili all'attività artistica o professionale, quale, ad esempio, il marchio) concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo.</p> <p><b>La tassazione di detti corrispettivi deve intendersi implicitamente confermata dal suddetto principio di onnicomprensività appena indicato, trattandosi comunque di somme percepite in relazione all'attività svolta.</b></p> <p>Per i corrispettivi in esame viene disposto, a scelta del contribuente, il regime di tassazione separata, a condizione che essi siano percepiti, anche in più rate, nello stesso periodo d'imposta.</p>
---	---

## Il reddito di lavoro autonomo dopo la riforma

<b>Riaddebito delle spese comuni di studio</b>	<p>È stato disposto che non concorrono a formare il reddito del professionista le somme percepite a titolo di riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute (telefoniche, energia elettrica, segreteria e quant'altro) per l'uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l'esercizio di tali attività e per i servizi a essi connessi.</p> <p>Con le modifiche si è introdotto nelle disposizioni quanto già precisato a suo tempo dall'Agenzia delle Entrate ovvero che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>il costo sostenuto può essere dedotto solo parzialmente, per la parte riferibile all'attività svolta dal professionista e non anche per la parte ri-addebitata o da ri-addebitare ad altri;</b></li><li>• <b>le somme ricevute dagli altri professionisti a seguito del riaddebito non costituiscono reddito di lavoro autonomo e, quindi, non rilevano quali componenti positivi di reddito.</b></li></ul>
--	---

Agenzia delle Entrate, circolari 23 giugno 2010 n. 38/E § 3.4, 18 giugno 2001 n. 58/E § 2.3

## Il reddito di lavoro autonomo dopo la riforma

<p><b>Rimborsi spese</b></p>	<p><b>E' stato disposto che non concorrono alla formazione del reddito imponibile i rimborsi delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente.</b></p> <p>In precedenza, erano irrilevanti soltanto i rimborsi delle spese anticipate in nome e per conto del cliente, mentre concorrevano alla formazione del reddito i rimborsi delle spese sostenute per lo svolgimento della professione (es. viaggio e trasporto, vitto e alloggio).</p> <p>Per effetto della modifica, nemmeno i rimborsi analitici delle spese sostenute per l'esercizio della professione concorrono più alla formazione del reddito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• né dal lato "attivo" (con inapplicabilità della ritenuta da parte del committente);</li> <li>• né dal lato "passivo" (con indeducibilità dei costi rimborsati).</li> </ul> <p>Se il committente non rimborsa le spese addebitategli, per evitare che in capo all'esercente arti e professioni il costo resti, di fatto, indeducibile, viene introdotta una disciplina analoga a quella prevista, nell'ambito del reddito d'impresa, per la deducibilità delle perdite su crediti.</p>
------------------------------	--

## Il reddito di lavoro autonomo dopo la riforma

<p><b>Spese di manutenzione degli immobili</b></p>	<p><b>Le spese relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di immobili sono deducibili in quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono sostenute e nei cinque successivi.</b></p> <p>Per gli immobili a uso promiscuo, fermo restando tale arco temporale, la misura di deducibilità scende al 50%.</p> <p><b>Per le spese di manutenzione ordinaria, invece, è prevista la deducibilità nell'esercizio di sostenimento (50% per gli immobili a uso promiscuo), secondo le regole generali.</b></p> <p>In base alla disciplina previgente, invece, le spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili strumentali erano deducibili secondo i due seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se di natura incrementativa e relative a beni ammortizzabili, cioè acquistati dal 2007 al 2009, il professionista le deduceva come maggiori quote di ammortamento.</li> <li>• in tutti gli altri casi, a prescindere dalla natura (incrementativa o meno), tali costi erano deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento, nel limite del 5% del costo dei beni materiali ammortizzabili risultante all'inizio del periodo d'imposta; l'eventuale eccedenza era deducibile in quote costanti nei 5 anni successivi.</li> </ul>
<p><b>Ammortamento dei beni mobili strumentali</b></p>	<p>Nel confermare la disciplina già vigente, sono introdotte anche nella determinazione del reddito di lavoro autonomo le due seguenti disposizioni, previste per i redditi d'impresa, che stabiliscono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la riduzione alla metà della quota di ammortamento deducibile nel primo periodo d'imposta;</li> <li>• la deducibilità del costo residuo del bene non ancora completamente ammortizzato, in caso di sua eliminazione dall'attività.</li> </ul>

## Il reddito di lavoro autonomo dopo la riforma

<b>Ammortamento dei beni immateriali</b>	<p><b>E' stata disciplinata la deducibilità, dal reddito di lavoro autonomo, delle spese relative a beni ed elementi immateriali, ricalcando le regole vigenti in materia di reddito d'impresa.</b></p> <p>In base alla disciplina previgente, i costi in esame, essendo privi di una specifica disciplina, erano deducibili in base alle regole generali, vale a dire per cassa nell'esercizio di sostenimento.</p> <p><b>Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50% del costo.</b></p> <p><b>Le quote di ammortamento del costo degli altri diritti di natura pluriennale sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge.</b></p> <p><b>Le quote di ammortamento del costo di acquisizione della clientela e di elementi immateriali relativi alla denominazione o ad altri elementi distintivi dell'attività artistica o professionale sono deducibili in misura non superiore a un quinto del costo.</b></p>
--	--

## Il reddito di lavoro autonomo dopo la riforma

### Concordato preventivo biennale

- È stato previsto il nuovo quadro CP e sono stati aggiornati i quadri RE, RF, RG, LM ed RS per accogliere le novità della disciplina del concordato preventivo biennale (decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13).

### DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ

Nel rigo RE1, colonna 1, va indicato il codice dell'attività svolta in via prevalente desunto dalla tabella dei codici di attività, consultabile sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), nella sezione "Strumenti".

In caso di esercizio di più attività, il codice attività va riferito all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei compensi conseguiti.

La colonna 2 va compilata dai soggetti per i quali operano cause d'esclusione dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

I soggetti nei confronti dei quali si applicano gli indici devono invece:

- barrare l'apposita casella contenuta nella seconda facciata del Frontespizio nel rigo "Tipo di dichiarazione";
- compilare ed allegare gli appositi Modelli ISA.

Si precisa, altresì, che i modelli ISA devono essere presentati anche dai contribuenti che hanno aderito alla proposta di Concordato preventivo biennale (CPB) per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2025.



PERSONE FISICHE  
2025  
ENTRATE

REDDITI  
QUADRO RE  
Reddito di lavoro autonomo derivante  
dell'esercizio di arti e professioni

CODICE FISCALE

PERIODO D'IMPOSTA 2024

RE1 Codice attività

ISA, cause di esclusione

## Il reddito di lavoro autonomo dopo la riforma

### REDDITO DI SOGGETTI IN REGIME FORFETARIO O DI VANTAGGIO

Nel rigo LM21, colonna 4, (codice ATECO 2025) va indicato il codice dell'attività svolta in vigore dal 2025 desunto dalla tabella dei codici attività, consultabile presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate ed è reperibile sul sito Internet dell'Agenzia dell'Entrate [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

Il quadro «LM» deve essere utilizzato per dichiarare il reddito derivante dall'esercizio di attività commerciali o dall'esercizio di arti e professioni, determinato ai sensi dell'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (vantaggio) ovvero il reddito prodotto in **regime forfetario**, determinato ai sensi dell'art. 1, commi dal 54 a 89, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 e successive modificazioni.

Il **regime di vantaggio**, si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche che hanno intrapreso un'attività d'impresa, arte o professione successivamente al 31 dicembre 2007 e che già fruivano del medesimo regime alla data del 31 dicembre 2015.

SEZIONE I	REDDITI	Importo	Altre informazioni
LM21	Reddito di lavoro autonomo		

# 14

## ISA 2025: novità e criticità

## Isa 2025: novità e criticità

Per quanto riguarda il calcolo del punteggio ISA, **il software tiene conto dei correttivi congiunturali approvati con il D.M. 24 aprile 2025, anticipato sul sito del MEF e in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.**

Le modifiche agli ISA applicabili al periodo di imposta 2024, approvati con il D.M. 18 marzo 2024 e con il D.M. 31 marzo 2025, si sono rese necessarie per tenere conto delle ricadute correlate allo scenario economico associato alle tensioni geopolitiche, ai prezzi dell'energia, degli alimentari e all'andamento dei tassi di interesse.

Come di consueto, i correttivi congiunturali influiscono sugli indici di concentrazione della domanda e dell'offerta per area territoriale, sulle misure di ciclo settoriale e sulla territorialità.

**Con l'approvazione del D.M. 24 aprile 2025 e la pubblicazione del software "Il tuo ISA 2025 CPB" si completa il quadro applicativo degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per il periodo di imposta 2024.**

Si evidenzia che:

- **gli ISA applicabili per il periodo d'imposta 2024 sono stati approvati con il D.M. 31 marzo 2025 e con il D.M. 18 marzo 2024;**
- **i modelli di comunicazione dei dati rilevanti per ciascun ISA sono stati approvati con il provvedimento n. 131055 del 17 marzo 2025;**
- **il software per la compilazione della richiesta per l'acquisizione massiva delle "precalcolate ISA 2025", che consente agli intermediari di predisporre e trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate gli elenchi dei contribuenti per cui si richiedono le informazioni, è utilizzabile dallo scorso 30 aprile.**

## Isa 2025: novità e criticità

### Indici sintetici di affidabilità fiscale

#### Il tuo ISA 2025 CPB

p.i. 2024

Guida operativa  
versione 1.0.0 del 30/04/2025

## Isa 2025: novità e criticità

L'Agenzia delle Entrate ha approvato 172 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, da utilizzare per il periodo di imposta 2024 e un sistema di importazione dei dati degli indici sintetici di affidabilità fiscale ai fini della semplificazione del relativo adempimento dichiarativo.

**Con altro provvedimento è stato definito anche il percorso telematico per trasmettere i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici.**

I detti modelli devono essere presentati dai contribuenti che nel periodo d'imposta 2024 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale indicati nella «Tabella 1» allegata alle istruzioni «Parte Generale» dei modelli ISA e che sono tenuti all'applicazione degli stessi, ovvero che, ancorché esclusi dall'applicazione degli indici, sono comunque tenuti alla presentazione dei modelli, in quanto:

- **esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'indice sintetico di affidabilità fiscale, relativo all'attività prevalente, superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;**
- **svolgono attività d'impresa, arte o professione e partecipano a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.**

Agenzia delle Entrate, provvedimenti 17 marzo 2025 n. 131055 e n. 131056

## Isa 2025: novità e criticità

Con il decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 aprile 2025 (in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ma consultabile in via anticipata sul sito del Dipartimento Finanze) **sono state approvate le modifiche agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) in vigore per il periodo d'imposta 2024.**

Si ricorda che il decreto in commento è stato disposto sulla base dell'articolo 9-bis, comma 2, del decreto legge n. 50/2017, secondo cui **“le eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali, sono approvate entro il mese di aprile del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate”.**

Gli adeguamenti riguardano, per il solo periodo d'imposta 2024, tutti i 172 Isa applicabili a tale periodo e tengono conto delle ricadute correlate al nuovo scenario economico associato alle tensioni geopolitiche, ai prezzi dell'energia, degli alimentari e all'andamento dei tassi di interesse.

Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto 24 aprile 2025

## Isa 2025: novità e criticità



*Il Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze*

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto l'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali;

Visto l'articolo 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 11 febbraio 2008, che ha definito i criteri di applicazione degli studi di settore per le imprese multattività;

**Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto 24 aprile 2025**

## Isa 2025: novità e criticità

### LE MODIFICHE AGLI ISA APPROVATI CON I DECRETI MINISTERIALI 18.03.2024 E 31.03.2025

Gli interventi previsti dal decreto in esame prevedono, in particolare:

- **correttivi straordinari;**
- **individuazione degli indici di concentrazione della domanda e dell'offerta per area territoriale;**
- **individuazione delle misure di ciclo settoriale;**
- **aggiornamento delle analisi territoriali;**
- **modifiche agli Isa approvati con i decreti ministeriali 18 marzo 2024 e 31 marzo 2025.**

**Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto 24 aprile 2025**

## Isa 2025: novità e criticità

**ISA 2025**  
Indici sintetici di affidabilità fiscale  
Modello DK01U

CODICE FISCALE

**QUADRO A**  
Personale

**QUADRO B**  
Unità locali

## Isa 2025: novità e criticità

**Gli ISA sono uno strumento di compliance** finalizzato, nell'ambito del percorso di rinnovamento dei rapporti tra cittadini e Amministrazione finanziaria destinati a favorire:

- l'emersione spontanea di basi imponibili;
- l'assolvimento degli obblighi tributari;
- la collaborazione tra i contribuenti e la Pubblica Amministrazione.

Gli ISA rappresentano una mera sintesi di indicatori elementari volti a verificare la normalità e la coerenza della gestione dell'impresa o dell'attività professionale, con riferimento a diverse basi imponibili.

Il contribuente, tramite l'applicazione degli ISA, può verificare, in fase dichiarativa, il proprio grado di affidabilità fiscale in base al posizionamento su una scala di valori da 1 a 10 (10 corrisponde al punteggio di massima affidabilità).

## Isa 2025: novità e criticità



## Isa 2025: novità e criticità

Causa di esclusione	Codici
Inizio dell'attività nel corso del periodo d'imposta	1
Cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta	2
Ricavi (comma 1, art. 85, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e) del TUIR) o compensi dichiarati (comma 1 art. 54 del TUIR) superiori a 5.164.569 euro	3
Periodo di non normale svolgimento dell'attività	4
Determinazione del reddito (d'impresa o di lavoro autonomo) con criteri forfetari	5
Classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel modello ISA approvato per l'attività esercitata (obbligo di compilazione del modello ISA per alcune attività)	6
Esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico ISA, superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati (c.d. "multiattività") (obbligo di compilazione del modello ISA)	7
Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa ai sensi dell'art. 80 del d.lgs. 117/2017 (causa di esclusione non ancora operativa)	8
Organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell'art. 86 del d.lgs. 117/2017 (causa di esclusione non ancora operativa)	9
Imprese sociali di cui al d.lgs. 112/2017 (causa di esclusione non ancora operativa)	10
Società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi	11
Società cooperative esercenti attività di "Trasporto con taxi" - codice attività 49.33.10 e di "Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente" - codice attività 49.33.20, di cui all'ISA DG72U	12
Corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all'ISA DG77U - Trasporti marittimi e per vie d'acqua interne, noleggio di imbarcazioni e servizi connessi	13
Soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA (obbligo di compilazione del modello ISA)	14

## Isa 2025: novità e criticità

Prot. n. 176087/2025



*Individuazione delle modalità per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2024 e della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2025 e 2026 e approvazione delle relative specifiche tecniche*

## Isa 2025: novità e criticità

24 Sabato 12 Aprile 2025

IMPOSTE E TASSE

ItaliaOggi

*Due provvedimenti dell'Agenzia completano il quadro sugli indicatori di affidabilità*

### Isa, invio massivo dati dal Fisco

*Verifica sulla delega al professionista per l'invio*

DI FABRIZIO G. POGGIANI gio di affidabilità Isa e per la grafici del contribuente, il pe- dell'art. 9-bis del dl 50/2017. operative, di cui all'art. 30 del-  
proposta di concordato e, con riodo di imposta a cui si riferi- Le agevolazioni risentono del- la legge 724/1994), l'esclusio-

## Isa 2025: novità e criticità

### DATI MASSIVI DAL FISCO

**Gli intermediari già abilitati alla consultazione dei casseti fiscali dei contribuenti interessati possono acquisire, con modalità massiva, le ulteriori informazioni trasmettendo all'agenzia, attraverso il servizio telematico Entratel, un file contenente l'elenco dei deleganti per i quali richiedono di acquisire i dati;** l'attivazione della fornitura massiva è subordinata, però, alla verifica preliminare della stessa agenzia, in merito alla validità delle deleghe al momento dell'invio della richiesta

**Gli intermediari non delegati alla consultazione del cassetto fiscale dovranno acquisire le deleghe unitamente al documento di identità del delegante, rilasciando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui si dichiara che gli originali delle deleghe saranno conservati per almeno dieci anni; la delega deve contenere almeno il codice fiscale e i dati anagrafici del contribuente, il periodo di imposta a cui si riferisce il modello Isa e la data di conferimento della delega.**

Il file deve contenere il codice fiscale del delegato e le altre informazioni necessarie per la corretta identificazione dei deleganti e dei relativi mandati e devono essere indicati anche gli elementi di riscontro della dichiarazione Iva 2024 (anno d'imposta 2023) o, in assenza, del modello dei dati rilevanti ai fini della applicazione degli Isa 2024 (periodo d'imposta 2023), presentata da ciascun delegante

**La fornitura massiva sarà eseguita soltanto dopo la verifica dei dati comunicati e l'agenzia fornirà i software per la predisposizione e controllo dei file o di controllo, nel caso in cui vengano utilizzate applicazioni diverse da quelle predisposte dalla stessa agenzia.**

## Isa 2025: novità e criticità



Prot. n. 176203/2025

*Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96*

## Isa 2025: novità e criticità

### BENEFICI PREMIALI

**Sono state definite le modalità e le condizioni in presenza delle quali è possibile beneficiare del regime premiale, per l'annualità di imposta 2024**, destinato ai contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), di cui al comma 11, dell'art. 9-bis del D.L. 50/2017.

Le agevolazioni risentono delle modifiche introdotte dall'articolo 14 del d.lgs. 1/2024, n. 1, alle lettere da a) a f) del comma 11 del citato articolo 9-bis e riguardano, in particolare, **l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti o per i rimborsi dell'Iva, per un importo più alto rispetto ai periodi d'imposta precedenti, l'esclusione dalla disciplina delle società non operative, di cui all'art. 30 della legge 724/1994, l'esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici, l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento, per quanto riguarda il reddito di impresa e di lavoro autonomo e l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo.**

**Per quanto riguarda l'esonero del visto di conformità per la compensazione di crediti e per il rimborso Iva, che non superano i 70mila euro annui, nel provvedimento sono state indicate due ipotesi con una modulazione tarata sul punteggio Isa ottenuto dal contribuente (da 8 a 9)** mentre l'esclusione dalle società di comodo è riconosciuta, per il periodo d'imposta 2024, con un voto pari almeno a 9 per il 2024, anche per effetto di ulteriori componenti positivi indicati, e ai contribuenti, con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, determinato con la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli Isa per gli anni 2023 e 2024.

## Isa 2025: novità e criticità

**Si evidenzia che gli ISA si basano su una serie di indicatori che valutano la normalità e la coerenza della gestione di un'impresa o di un'attività professionale**, considerando diverse basi imponibili.

Il contribuente, applicando gli ISA in sede di dichiarazione, può determinare il proprio livello di affidabilità fiscale su una scala da 1 a 10, dove 10 rappresenta il massimo grado di affidabilità.

**Un punteggio alto negli ISA garantisce una serie di agevolazioni (benefici premiali)**, tra cui:

- **esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti** fino a 70.000 euro annui per l'IVA o 50.000 euro annui per imposte dirette e IRAP;
- **esonero dal visto di conformità e dalla prestazione della garanzia per rimborsi IVA** fino a 70.000 euro annui;
- **esclusione dalla disciplina delle società non operative** (art. 30, Legge n. 724/1994);
- **esclusione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici** (art. 39, D.P.R. n. 600/1973 e art. 54, D.P.R. n. 633/1972);
- **riduzione dei termini di accertamento di almeno un anno per redditi d'impresa e di lavoro autonomo** (art. 43, D.P.R. n. 600/1973 e art. 57, D.P.R. n. 633/1972);
- **esclusione dall'accertamento sintetico del reddito complessivo** (art. 38, D.P.R. n. 600/1973), se il reddito accertabile non supera di due terzi quello dichiarato;
- **esclusione della garanzia per la sospensione della riscossione** (art. 47, D.lgs. n. 546/1992), per contribuenti con un'affidabilità fiscale pari almeno a «9» nei tre anni precedenti al ricorso.

## Isa 2025: novità e criticità

### DISCIPLINA SANZIONATORIA

**Nei casi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli indici, o di comunicazione inesatta o incompleta dei medesimi dati, si applica la sanzione di cui al comma 1 dell'art. 8 del d.lgs. 471/97 da 250 a 2.000 euro.**

**L'Agenzia delle Entrate, prima della contestazione della violazione, mette a disposizione del contribuente le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi.**

**Del comportamento del contribuente si tiene conto nella graduazione della misura della sanzione, ai sensi del comma 16 dell'art. 9-bis del D.L. 50/2017.**

**Nei casi di omissione della comunicazione, l'Agenzia delle Entrate può procedere, previo contraddittorio da attivare, con l'accertamento induttivo** in base al comma 3 dell'art. 39 del D.P.R. 600/1973 e dell'art. 55 del D.P.R. 633/1972, ai sensi del comma 16 dell'art. 9-bis del D.L. 50/2017, come modificato dal comma 3 dell'art. 1 del d.lgs. 13/2024.